

STATUTO

FONDAZIONE BARILLA CENTER FOR FOOD & NUTRITION

Articolo 1 – Costituzione e sede

Su iniziativa di "BARILLA G. e R. Fratelli - Società per Azioni" è costituita una Fondazione denominata **“Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition”**, in forma abbreviata **“Fondazione BCFN”**, enunciabile anche in lingua inglese come **“Barilla Center for Food & Nutrition Foundation”**, con sede in Parma (Italia), Via Madre Teresa di Calcutta n. 3/a.

Nell'ipotesi di trasformazione, in qualunque forma attuata, del Fondatore, il soggetto risultante dalla trasformazione succederà nei diritti e obblighi del Fondatore previsti dal presente Statuto.

La Fondazione ha durata illimitata, salve le cause di estinzione di cui al successivo articolo 18.

Articolo 2 – Scopo della Fondazione

2.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone esclusivamente di raccogliere, sviluppare, rendere generalmente disponibili e divulgare le più avanzate e approfondite, scientificamente fondate conoscenze a livello mondiale sulle tematiche legate al mondo dell'alimentazione e della nutrizione anche nel loro rapporto con l'ambiente, nonché di incentivare e condurre la ricerca in tali settori, al solo fine di favorire una vita migliore e un benessere diffuso e sostenibile per tutte le persone del pianeta.

A tal scopo si prefigge di costituire un centro di pensiero e di

proposte, dall'approccio multidisciplinare, teso, da un lato, a dare ascolto e a raccogliere le esigenze attuali ed emergenti della società sui grandi temi legati al mondo della nutrizione e dell'alimentazione, e, dall'altro, a ricercare possibili soluzioni per poterle soddisfare, rendendo disponibili alla generalità del pubblico, alle istituzioni, alle organizzazioni, anche internazionali, i risultati dei propri studi e ricerche e le conseguenti proposte e raccomandazioni. Si prefigge altresì di costituire un centro propulsore di iniziative in favore di un'alimentazione adeguata per tutti e di un corretto e rispettoso utilizzo delle risorse dell'ambiente, che ne eviti l'impovertimento e il deterioramento.

La Fondazione intende quindi estendere la propria attività di studio ai settori della cultura, dell'ambiente, della salute e dell'economia per suggerire soluzioni atte ad affrontare le sfide alimentari del presente e del futuro. La Fondazione ritiene, infatti, che si debbano garantire a qualunque abitante della terra le condizioni di vita e l'alimentazione più adeguate e che le risorse del pianeta debbano essere utilizzate nel modo più corretto per realizzare detti obiettivi, salvaguardando al contempo l'ambiente e l'ecosistema. La Fondazione considera che tutti, in funzione delle rispettive possibilità e capacità, siano chiamati a cooperare alla realizzazione di detti obiettivi, e si propone di individuarne possibili modalità e strumenti.

2.2. Nell'ambito di tale scopo, la Fondazione potrà in particolare

perseguire le seguenti finalità, senza tuttavia alcuna limitazione ad esse: sviluppare e sostenere la ricerca nel settore della nutrizione, dell'alimentazione e dell'ambiente, con l'obiettivo di favorire uno sviluppo sostenibile delle risorse del pianeta nonché una vita migliore e un benessere diffuso per tutti i suoi abitanti; raccogliere, promuovere e divulgare le conoscenze scientifiche più avanzate e approfondite a livello mondiale sulle tematiche legate al mondo dell'alimentazione, della nutrizione e dell'ambiente con particolare riferimento al loro reciproco rapporto e interazione; svolgere attività di formazione, anche attraverso l'organizzazione di corsi, seminari e convegni, eventualmente con diversi livelli di specializzazione in funzione delle richieste ed esigenze manifestate dalle persone cui la formazione è destinata, nei settori di interesse della Fondazione.

2.3. La Fondazione potrà quindi compiere qualsiasi atto ed operazione ritenuti utili od opportuni per il conseguimento dei propri scopi, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo:

- donazioni ed elargizioni di qualunque natura, in qualunque forma e aventi qualunque oggetto, purché lecito, a favore di persone fisiche, di enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica;
- la formalizzazione e stipula di qualunque tipo di atto e contratto, ivi compresi, in particolare e solo in via di esempio, contratti di appalto, indifferentemente di opere o

di servizi, di prestazione d'opera professionale, di consulenza, di editoria, di locazione, di comodato, di costituzione di diritti reali od obbligatori, sia a favore che a carico della Fondazione, di compravendita e permuta di beni immobili e mobili, anche registrati, di assicurazione, contratti con istituti bancari e creditizi, inclusi mutui a breve, medio e lungo termine, concessione di garanzie, rilascio o richiesta di rilascio di fidejussioni e altre garanzie, sia reali che obbligatorie, equivalenti, incluse garanzie a prima richiesta e lettere di *patronage*, a copertura di pagamenti o adempimenti a favore di terzi, la stipula di convenzioni, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

- a ulteriore esemplificazione di quanto sopra, la stipula di convenzioni o contratti per l'affidamento a terzi o la realizzazione in collaborazione con terzi di attività rientranti negli scopi istituzionali della Fondazione;
- a ulteriore esemplificazione di quanto sopra, la stipula di convenzioni o contratti per l'affidamento a terzi di consulenze, ricerche, studi, analisi;
- la stipula di contratti di lavoro autonomo e dipendente, sia a tempo determinato che indeterminato; la stipula di contratti aventi ad oggetto il distacco di dipendenti, sia quale distaccante, sia quale distaccataria; la stipula di contratti di somministrazione, di apprendistato, di

collaborazione a progetto e simili; la stipula di contratti e l'organizzazione di attività finalizzati ad assicurare la salute e sicurezza di dipendenti, consulenti e collaboratori a qualunque titolo;

- la stipula di contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi e attività in *outsourcing* in conformità alle normative vigenti;
- la promozione e organizzazione o il patrocinio di eventi, congressi, convegni, conferenze, manifestazioni, mostre, programmi di studio e di ricerca;
- la stampa e la diffusione, mediante qualsiasi mezzo di comunicazione, anche di massa, ritenuto utile allo scopo, di lavori, studi, pubblicazioni, ricerche, analisi, raccomandazioni, proposte e simili;
- l'istituzione e assegnazione di premi e borse di studio;
- la raccolta di fondi, in qualunque forma e con qualunque modalità attuata, l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- l'esercizio di attività economiche accessorie e strumentali finalizzate al raggiungimento degli scopi dell'Ente, ivi inclusa la raccolta e il reperimento di fondi per la loro attuazione, con la precisazione che dette attività economiche potranno essere esercitate dalla Fondazione sia direttamente, sia attraverso società di servizi dalla stessa appositamente costituite a tale scopo nelle forme di

società di capitali;

- la costituzione di società di servizi nelle forme di società di capitali, tanto come strumento per procurarsi fondi da destinare alla realizzazione degli scopi della Fondazione, tanto come strumento per la diretta realizzazione delle finalità dell'Ente;
- l'acquisizione di risorse finanziarie, contributi, finanziamenti, elargiti o concessi da parte di qualunque ente, sia pubblico che privato, da destinare allo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione e quindi al raggiungimento degli scopi di questa;
- l'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni di cui la Fondazione sia proprietaria, locataria, comodataria o di cui abbia comunque il possesso o la detenzione;
- la commercializzazione, intesa anche come modalità di diffusione e/o come forma di raccolta di fondi, e comunque in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, di pubblicazioni, lavori, studi, ricerche, analisi e simili della Fondazione, qualunque ne siano le modalità e il supporto;
- la tutela, anche attraverso registrazioni e brevetti, delle eventuali scoperte messe a punto, al fine altresì di evitare fenomeni speculativi, e l'eventuale concessione, a titolo oneroso o gratuito, a terzi di diritto di utilizzo;
- la stipula di contratti di licenza e di sublicenza di nomi e

segni distintivi, sia come licenziante o sublicenziante, che come licenziataria.

La Fondazione potrà inoltre compiere tutte le attività che siano direttamente e strettamente connesse ai propri scopi istituzionali, e tutte le attività strumentali e accessorie, in quanto possano valere a integrare quelle principali o comunque a consentire il raggiungimento degli scopi dell'Ente, purché nei limiti consentiti dalla legge.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà collaborare con chiunque, persone fisiche o giuridiche, soggetti, anche privi di personalità giuridica, privati o pubblici, incluse altre fondazioni, enti, associazioni, amministrazioni, istituzioni, anche governative e non governative, università, istituti, di studio o ricerca, sia italiani che esteri e/o internazionali, stipulando con gli stessi, se opportuno, contratti, accordi e convenzioni, e potrà altresì partecipare alla costituzione di altre fondazioni, associazioni, consorzi, enti ed istituzioni in genere, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi, anche solo parzialmente, analoghi ai propri o con essi compatibili o complementari.

Fermo quanto sopra, ai fini della normativa in materia bancaria e creditizia si precisa altresì che esula dallo scopo della Fondazione il compimento di attività riservate agli istituti bancari e creditizi e/o di intermediazione mobiliare e gestione del risparmio.

Articolo 3 – Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme e beni conferiti a titolo di liberalità dal Fondatore con l'atto di fondazione, e può essere incrementato:

- dai fondi e beni, mobili o immobili, che verranno raccolti o che perverranno a qualsiasi titolo (inclusi eredità, legati e donazioni) alla Fondazione, nonché da elargizioni o contributi, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- dalle somme derivanti da eventuali redditi, al netto dei relativi costi, che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberi di destinare a incrementare il patrimonio della stessa.

Articolo 4 – Risorse per il raggiungimento dello scopo

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà utilizzare:

- il proprio patrimonio e le rendite e i redditi dallo stesso generati;
- le eventuali elargizioni o contributi e gli eventuali fondi e beni, mobili o immobili, che saranno raccolti o che perverranno a qualsiasi titolo (inclusi eredità, legati e donazioni) alla Fondazione.

Articolo 5 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio di Amministrazione;

- il Collegio dei Revisori.

Articolo 6 – Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da due a dieci ulteriori membri.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene designato dal Fondatore, a tempo indeterminato, tra i discendenti in linea retta del Cav. Lav. Pietro Barilla (nato a Parma il 16 aprile 1913 ed ivi deceduto il 16 settembre 1993). Qualora nessun discendente sia disponibile a rivestire la carica di Presidente, il Fondatore potrà nominare come Presidente un terzo. In caso di designazione quale Presidente di un terzo che non sia discendente del Cav. Lav. Pietro Barilla, lo stesso potrà essere revocato dal Fondatore in qualunque momento, in assenza altresì di giusta causa e con esclusione anche in tal caso del diritto al risarcimento dei danni.

Il Fondatore designa altresì tutti i Consiglieri di Amministrazione e può individuare tra loro uno o più Vice-Presidenti.

I Consiglieri di Amministrazione sono nominati per un periodo di tempo, determinato dal Fondatore all'atto della nomina, non superiore a tre esercizi finanziari e durano in carica fino alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio, oppure fino a revoca da parte del Fondatore o fino a dimissioni. La revoca potrà avvenire anche in assenza di giusta causa, senza che ciò determini l'insorgenza di alcun diritto risarcitorio a favore dell'Amministratore revocato. Le dimissioni dovranno essere comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio di

Amministrazione, al Presidente del Collegio dei Revisori e al Fondatore. Le dimissioni avranno effetto immediato, se rimarrà in carica la maggioranza del Consiglio, fino viceversa alla designazione e accettazione dei sostituti, in caso contrario.

Alla scadenza o cessazione dell'incarico, i Consiglieri uscenti possono essere nuovamente investiti della carica.

In caso di dimissioni o di decesso, al fine di consentire al Fondatore di procedere alla nomina dei nuovi Consiglieri in sostituzione di quelli dimissionari, il Presidente dovrà presentare senza indugio al Fondatore istanza di nomina dei sostituti, salvo che quest'ultimo non vi abbia già autonomamente provveduto.

Il Fondatore provvederà quindi a nominare i sostituti che scadranno insieme con i Consiglieri in carica all'atto della loro nomina.

In caso di dimissioni o decesso del/i Vice-Presidente/i, il Fondatore dovrà designare il/i nuovo/i Vice-Presidente/i indifferentemente tra i Consiglieri già in carica e quelli di nuova nomina.

Ove il Presidente intenda rassegnare le dimissioni, dovrà comunicare le stesse al Presidente del Collegio dei Revisori e al Fondatore; quest'ultimo dovrà provvedere a designare il successore. Il Presidente dimissionario rimarrà in carica fino alla designazione del proprio sostituto.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i relativi poteri e funzioni verranno esercitati da uno dei Vice-Presidenti.

Articolo 7 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione attua l'indirizzo generale delle

attività della Fondazione, ne formula i programmi e ne cura la realizzazione. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- a. delibera in merito alle iniziative da intraprendere per l'attuazione dello scopo;
- b. seleziona eventuali soggetti beneficiari di interventi della Fondazione;
- c. seleziona e approva progetti; verifica la realizzazione dei progetti approvati;
- d. delibera sulla stipula, modifica e risoluzione di contratti, convenzioni e accordi in genere, sia con soggetti privati, aventi o meno personalità giuridica, che con enti pubblici, e sui relativi contenuti, selezionando dette controparti contrattuali, e delibera sul conferimento dei poteri all'uopo necessari;
- e. delibera sulle donazioni ed elargizioni da parte della Fondazione;
- f. delibera l'accettazione da parte della Fondazione dei contributi, delle donazioni, delle eredità e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili; delibera sulle attività, anche economiche, da esercitare e sulle iniziative da intraprendere per la raccolta di fondi;
- g. delibera sulla costituzione, la modifica e lo scioglimento di società di servizi, come strumento per la diretta realizzazione delle finalità dell'Ente oppure come strumento per procurare

alla Fondazione fondi da destinare realizzazione degli scopi della Fondazione;

- h. può nominare procuratori *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali, determinandone le attribuzioni, nonché revocarli;
- i. dispone il più sicuro, conveniente e prudente impiego del patrimonio;
- j. delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti nazionali o internazionali;
- k. delibera in merito all'assunzione di dipendenti e al relativo compenso;
- l. designa e nomina consulenti scientifici, determinando l'oggetto dell'incarico e il relativo compenso; ove ne ravvisi l'opportunità, dispone la creazione di comitati scientifici con funzioni tecnico-consultive in merito al programma annuale delle iniziative della Fondazione e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per il miglior raggiungimento dello scopo della Fondazione; può delegare a detti Comitati Scientifici proprie specifiche funzioni; stabilisce composizione, durata e modalità di funzionamento di detti comitati, adottando il relativo regolamento; designa e nomina i membri dei comitati, scegliendoli tra persone particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione, determinando l'oggetto

- dell'incarico e il relativo compenso;
- m. provvede, ove ne ravvisi l'opportunità, alla nomina e revoca di un Segretario Generale, determinando natura e oggetto dell'incarico, competenze e funzioni, e conseguenti poteri di rappresentanza, durata in carica, qualifica, inquadramento e retribuzione, e provvedendo alla stipula ed eventuali modifica e risoluzione del relativo rapporto contrattuale. Altresì provvede, ove ne ravvisi, l'opportunità alla nomina e revoca di un Direttore scientifico, determinando natura e oggetto dell'incarico, competenze e funzioni, durata in carica, qualifica, inquadramento e retribuzione, e provvedendo alla stipula, ed eventuali modifica e risoluzione del relativo rapporto contrattuale.
- n. predispone e approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo e predispone entro il 31 marzo e approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo relativo all'esercizio trascorso; il bilancio consuntivo comprende anche una dettagliata indicazione di tutte le iniziative intraprese nel corso dell'ultimo esercizio; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro e le attività connesse relativi all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce;
- o. propone al Fondatore le eventuali modifiche dello Statuto che ritenga opportune;
- p. delibera l'estinzione della Fondazione;
- q. svolge ogni compito ad esso affidato dal presente Statuto o

comunque rientrante nello scopo della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni e funzioni, ad esclusione di quelli di cui alle lettere a., e. (ad eccezione di quanto oltre indicato), f., g., i., l., m., n., o., p. del precedente comma del presente articolo 7, a uno o più Consiglieri (tra i quali ovviamente il Presidente), determinando i limiti della delega e precisando se i poteri loro delegati debbano essere esercitati congiuntamente o disgiuntamente. Potranno essere tuttavia delegate decisioni relative alle materie di cui alla lettera e. che precede, unicamente per importi di lieve entità. I Consiglieri (incluso il Presidente) delegati potranno a loro volta, nei limiti delle attribuzioni e dei poteri loro conferiti, designare procuratori speciali e *ad negotia* per determinati atti e categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà sempre revocare le deleghe così conferite agli Amministratori (incluso ovviamente il Presidente) e/o comunque avocare a sé le attribuzioni e i poteri delegati.

Articolo 8 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche fuori dalla sede della Fondazione purché in Italia, almeno due volte all'anno e ogni altra volta che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera raccomandata o comunicazione per posta elettronica da spedire a ciascun Consigliere ed ai Revisori almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi d'urgenza, con telegramma o telefax o

comunicazione per posta elettronica da spedirsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima. Nell'avviso dovrà essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio si riterrà validamente costituito e potrà validamente deliberare, nel caso in cui non sia stato convocato come sopra, qualora siano intervenuti tutti gli Amministratori, incluso il Presidente, ed i Revisori in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente oppure, in presenza di più Vice-Presidenti, da quello più anziano tra i Vice-Presidenti presenti; in caso di assenza anche del/i Vice-Presidente/i, i Consiglieri presenti nomineranno tra loro, a maggioranza assoluta, un Consigliere che assumerà la presidenza della riunione.

Il Presidente è assistito da un segretario scelto dallo stesso, anche esterno al Consiglio, che svolge la funzione di verbalizzazione della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti, ad eccezione di quanto oltre stabilito nell'art. 18 del presente statuto.

In caso di parità di voti prevarrà il voto di chi presiederà, in base alle previsioni di cui sopra, la riunione.

I verbali delle sedute consiliari sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario e sono riportati in apposito registro.

E' inoltre ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alle votazioni. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione e il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 9 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e propone le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengano deliberati;
- sovrintende all'attuazione dell'indirizzo generale della Fondazione e ne sorveglia il buon andamento amministrativo;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove avanti il Consiglio la proposta di riforma qualora ne facciano richiesta almeno due Consiglieri;
- cura i rapporti con le Autorità.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le funzioni e i poteri, anche di rappresentanza, del Presidente stesso spettano al Vice-Presidente e, in caso di designazione di più Vice-Presidenti, al

Vice-Presidente più anziano; in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, le relative funzioni saranno svolte da altro Vice-Presidente, determinato sempre in base al criterio di maggiore anzianità. La firma del Vice-Presidente fa prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 10 - Rappresentanza della Fondazione

La firma e la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, spettano al Presidente o al/i Vice-Presidente/i, secondo i criteri precisati al secondo comma del precedente articolo 9.

In caso di designazione di uno o più Consiglieri delegati, la firma e la rappresentanza legale della Fondazione spetteranno anche a loro, ma nei limiti e con le stesse modalità di esercizio (se cioè in via congiuntiva o disgiuntiva) della delega conferita.

Nei limiti dei poteri speciali loro conferiti, anche i procuratori ed institori rappresentano la Fondazione.

Articolo 11 - Collegio dei Revisori

Il controllo sulla gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio di Revisori composto da un Presidente e due membri effettivi, oltre a due membri supplenti.

L'incarico di Revisore è incompatibile con quello di Consigliere.

I componenti del Collegio dei Revisori sono nominati dal Fondatore tra persone aventi requisiti di imparzialità e competenza, iscritte al Registro dei Revisori Legali.

Il Presidente del Collegio è designato dal Fondatore.

I Revisori durano in carica tre anni, e precisamente fino

all'approvazione del rendiconto annuale relativo al terzo esercizio del loro mandato, e sono rieleggibili.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno o più membri prima della scadenza del mandato, il Fondatore provvede senza indugio alla relativa sostituzione; fino al momento della sostituzione il membro effettivo cessato dalla carica viene sostituito dal più anziano dei membri supplenti.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di parola ma senza diritto di voto, per cui debbono essere sempre convocati; sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio convocate per l'approvazione del bilancio consuntivo comprensivo della relazione sulle attività svolte, e del bilancio preventivo comprensivo del programma.

Le riunioni del Collegio dei Revisori sono verbalizzate in apposito registro.

I Revisori verificano la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e dei relativi libri, danno parere sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo e curano la regolare tenuta del libro delle adunanze del Collegio dei Revisori.

Articolo 12 – Gratuità delle cariche

Le prestazioni dei Consiglieri, inclusi il Presidente e quelli a cui siano stati delegati dal Consiglio determinati poteri e attribuzioni, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate ragionevolmente sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, dell'attività svolta, per gli interventi alle sedute o in rappresentanza della Fondazione.

Ai membri del Collegio dei Revisori dovrà essere riconosciuta una remunerazione.

Articolo 13 - Personale - Segretario Generale - Direttore Scientifico

Ove ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione doterà la Fondazione, nei modi consentiti dalla legge, del personale che ritenga necessario per l'espletamento delle finalità e delle iniziative deliberate, riconoscendo allo stesso remunerazioni non superiori a quelle di mercato, provvedendo alla stipula ed eventuali modifica e risoluzione dei relativi rapporti contrattuali.

Ove ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà altresì dotare la Fondazione di un Segretario Generale nonché di un Direttore Scientifico, determinandone le competenze e funzioni, i poteri di rappresentanza (che per il Segretario Generale avranno natura institoria), la durata in carica, l'inquadramento e la retribuzione, provvedendo alla stipula ed eventuali modifica e risoluzione del relativo rapporto contrattuale.

Il Segretario Generale, ove nominato, sarà il responsabile operativo della Fondazione, sarà demandato alla gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria dell'Ente, alla promozione delle relative iniziative predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione, alla direzione e gestione del personale, assicurando l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo della Fondazione nel rispetto delle direttive e dei criteri generali deliberati dal Consiglio di Amministrazione, cui dovrà riferire del

proprio operato e dal quale dipenderà gerarchicamente (dipendendo, in caso di loro nomina, anche dai Consiglieri Delegati). Dovrà inoltre dare attuazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione, alle cui riunioni potrà essere invitato a partecipare, agli atti e decisioni del Presidente e degli Organi Delegati.

Il Direttore scientifico, ove nominato, dovrà curare i rapporti tra la Fondazione e persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni, sia italiani che esteri e/o internazionali, potrà formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per la costituzione di comitati scientifici e la nomina di consulenti scientifici, fornendo altresì nominativi di possibili candidati, e sarà tenuto a svolgere un ruolo di coordinamento tra il Consiglio di Amministrazione, da un lato, e i consulenti scientifici e comitati scientifici, ove nominati, dall'altro, nonché tra questi ultimi ed eventuali ricercatori o strutture di supporto.

Il Direttore scientifico, ove nominato, dovrà riferire del proprio operato al Consiglio di Amministrazione dal quale dipenderà gerarchicamente.

Articolo 14 – Libri della Fondazione

La Fondazione dovrà tenere il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e il libro dei verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori.

Su detti libri i verbali delle riunioni dovranno essere tenuti in ordine cronologico.

La Fondazione terrà, inoltre, i libri prescritti dalla legge, in particolare quelli necessari per provvedere all'adempimento degli obblighi

contabili imposti dalla normativa vigente in materia.

Articolo 15 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare il bilancio consuntivo (comprensivo della dettagliata relazione sulle iniziative svolte) dell'esercizio precedente, nel quale dovrà essere rappresentata adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione ai sensi di legge.

Il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione dovrà essere da questo comunicato al Collegio dei Revisori almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno fissato per l'approvazione. Il Collegio esprimerà le proprie osservazioni in una relazione da redigersi entro i 15 (quindici) giorni successivi.

Il bilancio consuntivo, con la relazione del Collegio dei Revisori, dovrà restare depositato presso la sede della Fondazione nei 10 (dieci) giorni che precedono e nei 30 (trenta) che seguono l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

Articolo 16 – Avanzi di gestione

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano

effettuate a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento, perseguano le stesse finalità.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione, così come fondi, riserve e patrimonio, per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Articolo 17 – Modificazione dello Statuto

Il presente Statuto potrà essere modificato dal Fondatore, fermo quanto previsto in materia delle vigenti norme di legge.

Articolo 18 – Estinzione della Fondazione

L'estinzione della Fondazione potrà avvenire oltre che nei casi previsti per legge, per esaurimento del patrimonio o per decisione del Consiglio di Amministrazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri.

In caso di estinzione, per qualunque causa, si procederà alla liquidazione del patrimonio secondo le modalità previste dalla legge; la Fondazione, dopo avere esaurita la fase di liquidazione, dovrà devolvere il proprio patrimonio ad associazioni o fondazioni o altri enti che perseguano finalità uguali o analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti, e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.